

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2010

che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

[notificata con il numero C(2010) 7249]

(2010/645/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone⁽²⁾, autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie del Giappone, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.
- (2) Le deroghe concesse in un primo momento dalla decisione 93/452/CEE della Commissione⁽³⁾ e in seguito dalla decisione 2002/887/CE erano limitate nel tempo e i periodi previsti in dette decisioni sono stati prolungati dapprima con le decisioni della Commissione 94/816/CE⁽⁴⁾, 96/711/CE⁽⁵⁾, 98/641/CE⁽⁶⁾ e 2001/841/CE⁽⁷⁾ e, successivamente, con le decisioni della Commissione 2004/826/CE⁽⁸⁾, 2006/915/CE⁽⁹⁾ e 2008/826/CE⁽¹⁰⁾.
- (3) Poiché le circostanze che hanno determinato tali deroghe sussistono ancora e non sono state fornite nuove infor-

mazioni che giustifichino una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare l'autorizzazione di dette deroghe. Le informazioni raccolte dagli Stati membri conformemente all'articolo 2 della decisione 2002/887/CE, nonché i contatti con il Giappone hanno inoltre permesso di acquisire esperienza sufficiente. La presente decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse nella presente decisione per un periodo più lungo di quelli concessi dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 dicembre 2020.

- (4) Per motivi fitosanitari, l'importazione di vegetali di *Juniperus* L. nanizzati naturalmente o artificialmente originari del Giappone dovrà tuttavia avvenire solamente in un periodo preciso di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.
- (5) La decisione 2002/887/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/887/CE è così modificata:

- 1) nell'articolo 2, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1° agosto 2009 e 1° agosto 2010» con «1° agosto di ogni anno»;
- 2) la tabella che figura all'articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:

«Vegetali	Periodo
<i>Chamaecyparis</i>	dall'1.1.2011 al 31.12.2020
<i>Juniperus</i>	dall'1.11. al 31.3. di ogni anno fino al 31.12.2020
<i>Pinus</i>	dall'1.1.2011 al 31.12.2020»

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8.
⁽³⁾ GU L 210 del 21.8.1993, pag. 29.
⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 87.
⁽⁵⁾ GU L 326 del 17.12.1996, pag. 66.
⁽⁶⁾ GU L 304 del 14.11.1998, pag. 36.
⁽⁷⁾ GU L 313 del 30.11.2001, pag. 44.
⁽⁸⁾ GU L 358 del 3.12.2004, pag. 32.
⁽⁹⁾ GU L 349 del 12.12.2006, pag. 51.
⁽¹⁰⁾ GU L 290 del 31.10.2008, pag. 25.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
